



**ENTE PARCO NATURALE  
DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO**

*Carpegna – Provincia di Pesaro Urbino*

**PROTOCOLLO OPERATIVO  
PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI CONTROLLO DEL CINGHIALE  
NEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO**

**Premessa**

Il presente protocollo operativo contiene le norme di attuazione dei piani di controllo nei confronti del cinghiale nell'area del Parco del Sasso Simone e Simoncello.

Eventuali integrazioni o modifiche che si renderanno opportune potranno essere introdotte con provvedimento motivato dell'Ente Parco, dandone adeguata comunicazione ai soggetti interessati.

**Art. 1 - Area di intervento**

1. L'area di intervento è definita dai confini dell'area del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello, ad esclusione dell'area contigua.

**Art. 2 - Specie obiettivo**

1. La specie obiettivo del controllo è il cinghiale (*Sus scrofa*, L.), e si intende valido per tutte le classi di sesso ed età.
2. Al fine di limitare l'impatto nei confronti delle attività antropiche sarà opportuno, qualora i metodi di controllo lo rendano possibile, orientare il più possibile il prelievo nei confronti delle classi giovanili e dei subadulti cercando comunque di non creare sostanziali destrutturazioni sociali in particolare per quanto riguarda le classi di sesso.
3. Qualunque altra specie presente nell'area non deve essere interessata dalle azioni di controllo e qualsiasi altra azione di dissuasione del danno deve essere attuata in modo da essere il più possibile specifica e selettiva nei confronti del cinghiale senza interferire con le altre specie.
4. Qualora sia previsto l'utilizzo di recinti, trappole o chiusini di cattura con meccanismi autoscattanti e altre specie rimangono intrappolate devono essere immediatamente rilasciate evitando la loro manipolazione a meno che questo non si renda assolutamente necessario e per il benessere stesso dell'animale.

**Art. 3 - Monitoraggio dell'area**

1. Annualmente, al fine di ottenere i dati necessari alla definizione dei piani di controllo, devono essere attuate le seguenti operazioni di minima:
  - a. sessioni di censimento con le metodologie ritenute più opportune in funzione delle caratteristiche dell'area;
  - b. monitoraggio dei danni causati alle attività antropiche con una descrizione puntuale della tipologia, periodo e localizzazione;

- c. monitoraggio dei capi abbattuti con particolare riferimento a pesi, classi di età e fertilità delle femmine.

#### **Art. 4 - Ruolo dell'Ente Parco**

1. L'Ente Parco è l'organo responsabile della pianificazione di tutte le operazioni connesse con il piano di controllo. In particolare gli organi di Vigilanza sono responsabili delle operazioni che prevedano l'utilizzo di armi o strumenti di cattura di animali vivi. Nessuna operazione di cattura o soppressione di animali può essere attuata senza la supervisione degli organi di Vigilanza o senza che gli stessi ne siano stati messi al corrente.
2. Durante le fasi di attivazione dei piani di controllo gli organi di Vigilanza potranno decidere di volta in volta le modalità di intervento finalizzate al controllo del regolare svolgimento delle attività.
3. Per l'applicazione del protocollo e lo svolgimento dell'attività ordinaria di programmazione l'Ente si avvale delle proprie figure definite dallo Statuto e dal Regolamento interno degli Uffici e dei Servizi.

#### **Art. 5 - Definizione dei piani di controllo**

1. Annualmente l'Ente Parco definisce la consistenza dei piani di controllo dopo aver valutato i risultati dei dati ottenuti secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente protocollo. La finalità degli obiettivi deve essere quella di minimizzare il danno nei confronti delle attività antropiche, come previsto dalla normativa vigente.
2. Sarà cura dell'Ente, redigere il calendario delle azioni relativo alla programmazione e realizzazione degli interventi.

#### **Art. 6 - Modalità e tempi di intervento**

1. Il raggiungimento degli obiettivi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 5, dovranno essere perseguiti attraverso l'attuazione di diverse azioni combinate e coordinate al fine di massimizzare i risultati. La normativa vigente prevede che con i piani di controllo debbano essere risolti i conflitti tra la fauna selvatica e le attività antropiche e questi obiettivi non si possono raggiungere con la sola rimozione degli animali; pertanto in linea di massima dovranno essere messe in atto le seguenti azioni:
  - a. predisposizione di siti di foraggiamento dissuasivo;
  - b. predisposizione di linee elettrificate finalizzate alla prevenzione del danno;
  - c. allestimento di recinti, chiusini e trappole autoscattanti per la cattura di animali vivi: **obiettivo minimo del prelievo**: 40% dei capi previsti dal Piano annuale sull'intero territorio del Parco – **arco temporale** degli interventi: da febbraio a novembre;
  - d. tiri selettivi mediante carabina da stazioni fisse: **obiettivo del prelievo**: a compensazione di quanto stabilito dal Piano annuale rispetto a quanto realizzato con le catture - **arco temporale** degli interventi: da febbraio a novembre, con possibilità di avvio per ogni Distretto al raggiungimento del numero minimo di animali catturati pre-determinato dall'Ente sulla base della ripartizione ponderale per Distretto del 20% del Piano annuale di prelievo, definita in relazione alla percentuale di territorio ricadente nel Distretto ed al numero di impianti di cattura presenti;
  - e. girata: **obiettivo del prelievo**: a compensazione di quanto stabilito dal Piano annuale rispetto a quanto realizzato con le catture e con i tiri selettivi – **arco temporale** degli interventi: da febbraio a novembre, con possibilità di avvio per ogni Distretto al raggiungimento dell'80% (realizzato mediante cattura e tiri selettivi) della quota totale del piano ripartito ponderalmente per distretto.

Gli interventi in girata sono comunque autorizzati previa valutazione del Servizio Vigilanza relativamente all'area dell'intervento stesso e alla contestualizzazione rispetto alle esigenze locali riferite a particolari emergenze e/o necessità (danneggiamenti in agricoltura, impatti sugli ecosistemi, incidenti stradali, ecc.)

L'Ente dispone la verifica periodica del raggiungimento degli obiettivi di prelievo, riservandosi eventualmente di anticipare/prorogare i tempi o adottare misure straordinarie di intervento.

#### **Art. 7- Soggetti attuatori**

1. I soggetti attuatori delle operazioni connesse con i piani di controllo sono coloro che sono stati abilitati dall'Ente Parco secondo le vigenti disposizioni e vengono definiti "Coadiutori al controllo". Il loro coinvolgimento è subordinato alla partecipazione a tutte le attività connesse con i piani di controllo e monitoraggio per un numero minimo di giornate secondo quanto prescritto all'articolo 9;
2. L'Ente individua e riconosce altri soggetti attuatori definiti "Coadiutori di supporto" che operano in ogni circostanza disarmati, in collaborazione con gli altri soggetti ai fini della realizzazione delle azioni di controllo, e sempre nel rispetto di tutte le prescrizioni al presente protocollo.

#### **Art. 8 - Norme di comportamento generali**

1. I Coadiutori devono:
  - a. rispettare scrupolosamente il presente disciplinare e altre eventuali direttive del Parco;
  - b. collaborare tra loro e con tutti i soggetti che partecipano all'attuazione del piano di controllo al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e di massimizzare l'efficienza delle operazioni;
  - c. osservare un comportamento non lesivo dell'immagine del Parco.

#### **Art. 9 - Adempimenti previsti per la partecipazione ai piani di controllo**

1. La partecipazione ai piani di controllo prevede il coinvolgimento del personale in tutte le fasi ed non solo in quelle che prevedono la cattura e/o l'abbattimento degli animali.
2. La mancata partecipazione alle operazioni di dissuasione o prevenzione del danno esclude i coadiutori dalle operazioni di cattura e/o abbattimento con i metodi previsti.
3. Ogni Distretto deve garantire, tramite la partecipazione dei singoli Coadiutori, la realizzazione delle attività di censimento secondo quanto stabilito dall'Ente. Qualora la partecipazione dei Coadiutori del Distretto non garantisca la fedele applicazione del protocollo annuale di censimento, le eventuali attività di controllo diretto in tale Distretto saranno realizzate da Coadiutori di altri Distretti nominati dall'Ente fino alla successiva sessione di censimento prevista.
4. Lo sforzo di collaborazione che ogni singolo Coadiutore produce (nei termini tecnici ed operativi determinati dall'Ente) viene a determinare una graduatoria (n. uscite di censimento, n. uscite di sparo da stazioni fisse, n. giornate di controllo degli impianti di cattura, n. partecipazioni ad eventuali altre attività di gestione programmate dall'Ente). Annualmente, all'avvio delle attività di controllo diretto con sparo, l'Ente definisce gli intervalli di tale graduatoria associando ad essi le relative premialità in termini di:
  - possibilità di partecipazione agli eventuali interventi in girata;
  - precedenza temporale nella possibilità di accedere al controllo diretto mediante sparo da stazione fissa.

5. Le operazioni che prevedono la cattura e/o l'abbattimento degli animali dovranno essere eseguite da minimo coppie di coadiutori e non potranno in nessun caso essere attuate da singoli.
6. Le presenze alle operazioni di dissuasione, prevenzione del danno e gestione dei chiusini di cattura sono annotate su apposito Registro di presenza a cura del Responsabile del distretto, e saranno conteggiate al termine di ogni annualità, considerando anche il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. Dopo due anni consecutivi di assoluta mancanza di partecipazione alle attività di gestione definite dall'Ente, il Coadiutore perde il riconoscimento del titolo medesimo.

#### **Art. 10 - Organizzazione dei distretti**

1. Il territorio del Parco è suddiviso in Distretti di gestione funzionali ad incrementare l'efficacia delle azioni gestionali previste ed a migliorare il livello organizzativo delle stesse.
2. La suddivisione in Distretti viene definita dall'Ente annualmente, prima dell'avvio della prima sessione di censimento prevista.
3. L'applicazione del presente protocollo prevede la suddivisione in Distretti di gestione.
2. Ogni Distretto ha un suo Responsabile che rappresenta il collegamento tra l'Ente, il Distretto, i Coadiutori ed il territorio e che funge da riferimento per la gestione ordinaria delle attività pratiche. Il Responsabile di Distretto viene nominato annualmente dall'Ente, con Decreto del Presidente, designandolo nell'ambito di una rosa di nominativi proposti dai Coadiutori afferenti al Distretto stesso. Per ogni Distretto l'Ente nomina anche un Vice-Responsabile con funzioni previste dal presente protocollo, scelto anch'egli tra una rosa di nominativi proposti dai Coadiutori afferenti al Distretto stesso.

#### **Art. 11 - Organizzazione e compiti del Responsabile di distretto**

1. Il Responsabile ha il compito di supervisionare le azioni gestionali e di verificare il rispetto delle linee strategiche definite dall'Ente.
2. Ai Responsabili di distretto è consegnato il materiale previsto per la gestione delle operazioni;
3. Il Responsabile è tenuto a coordinare ed organizzare i coadiutori del proprio Distretto nell'ambito della realizzazione delle attività previste, raccogliere periodicamente le schede dei singoli coadiutori ed a registrare le presenze alle attività nei casi di attività collegiali.
4. Il Responsabile è tenuto inoltre a conservare i registri e le schede e consegnarle su richiesta al personale del Parco.

#### **Art. 12 - Modalità e organizzazione dei censimenti e dei monitoraggi**

1. Le modalità di espletamento delle giornate di censimento saranno pianificate secondo quanto previsto dal programma annuale di gestione del cinghiale approvato dall'Ente che saranno comunicate ai Responsabili dei distretti per la definizione dell'aspetto organizzativo.

#### **Art. 13 - Modalità e tecniche per la predisposizione di siti di foraggiamento dissuasivo**

1. Le modalità di espletamento delle tecniche e periodi di foraggiamento dissuasivo saranno pianificate secondo quanto previsto dal programma annuale di gestione del cinghiale approvato dall'Ente che saranno comunicate ai Responsabili dei distretti per la definizione dell'aspetto organizzativo.

**Art. 14 - Modalità e tecniche per la predisposizione di linee elettrificate finalizzate alla prevenzione del danno**

1. Le modalità di predisposizione delle linee elettriche saranno pianificate secondo quanto previsto dal programma annuale di gestione del cinghiale approvato dall'Ente che saranno comunicate ai Responsabili dei distretti per la definizione dell'aspetto organizzativo.

**Art. 15 - Modalità e tecniche per i chiusini di cattura**

1. Le modalità di gestione ed attivazione delle strutture di cattura saranno pianificate secondo quanto previsto dal programma annuale ed ai sensi del *"Disciplinare per il prelievo selettivo del cinghiale attraverso il sistema delle catture"*.

**Art. 16 - Modalità e tecniche per tiri selettivi mediante carabina da appostamenti fissi**

1. Verrà attuato esclusivamente da coloro che avranno completato tutto l'iter formativo compresa la prova di tiro da effettuarsi annualmente.
2. L'ammissione annuale del Coadiutore al controllo mediante tiro da appostamento fisso è subordinata alla presentazione all'Ente dell'attestazione del superamento della prova di tiro, rilasciata da una Sezione di un Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco o militare, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo della prova effettuata dal Coadiutore stesso, certificata da un Direttore di Tiro o da un Istruttore di Tiro o dal Personale di Vigilanza del Parco. La prova consiste nel centrare 4 tiri su 5 nel bersaglio di diametro di cm. 15 ad una distanza di m. 100.
3. Le giornate di prelievo saranno stabilite ai sensi del calendario di abbattimento stabilito dall'Ente.
4. Nelle giornate stabilite, l'organizzazione delle uscite sarà programmata dai singoli coadiutori nell'ambito del Distretto di appartenenza; il coordinamento e la pianificazione delle uscite, internamente al distretto, avverrà tramite il coordinamento del Responsabile di distretto;
5. Ogni coadiutore è responsabile di un proprio Libretto personale di uscita, che gli verrà consegnato dall'Ente, che è tenuto a compilare in ogni parte e portare con sé ed esibire al momento di eventuali controlli;
6. Il libretto deve essere utilizzato nel rispetto delle norme in esso contenute, che costituiscono parte integrante del presente Protocollo, oltre che delle altre norme approvate dall'Ente Parco;
7. Il libretto personale delle uscite deve essere riconsegnato alla fine delle attività all'Ente Parco;
8. Ogni Coadiutore è altresì responsabile delle fascette inamovibili a lui consegnate contestualmente al libretto;
9. Al fine della comunicazione dell'uscita da stazione fissa il Coadiutore è tenuto ad imbucare nelle apposite cassette predisposte dall'Ente il tagliando di uscita contenete tutti i dati identificativi dell'operatore e delle attività in corso di svolgimento;
10. E' facoltà dell'Ente limitare e/o pianificare giornalmente il numero di uscite o il numero di stazioni fisse in esercizio.
11. Per motivi di sicurezza in ciascun sito di prelievo le operazioni di abbattimento dovranno essere effettuate da 2 coadiutori abilitati, con un massimo di 2 armi consentite al seguito.
12. Per ogni uscita è consentito l'abbattimento di 1 animale per ogni coadiutore abilitato armato.
13. Per ogni stazione fissa possono essere effettuate al massimo due uscite giornaliere nel rispetto rigoroso dei seguenti orari:

- a. mattino: l'uscita può avere inizio due ore prima dell'alba e termina due ore dopo l'alba;
  - b. pomeriggio: l'uscita può avere inizio due ore prima del tramonto e termina negli orari periodicamente fissati dall'Ente;
14. L'ausilio di sorgenti luminose per il tiro notturno, sarà eventualmente disposto, previo parere favorevole parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca dell'Ambiente (ISPRA, ex INFS), qualora si ritenga necessario, con provvedimento dell'Ente.
  15. Il tiro dovrà essere effettuato esclusivamente con carabina a caricamento singolo ordinario manuale, di calibro compreso tra quelli consentiti dalle specifiche norme di riferimento della legislazione in materia venatoria (L. 157/92) munita di ottica di puntamento. Si consiglia l'utilizzo di munizionamento con palle monolitiche.
  16. Tutti i capi eventualmente abbattuti devono essere marcati mediante apposizione di fascetta inamovibile fornita dall'Ente Parco. La fascetta in dotazione ai Coadiutori al controllo deve essere apposta immediatamente sul luogo dell'abbattimento prima di spostare il capo o di trasferirlo ad altro luogo per l'eviscerazione o le altre pratiche di monitoraggio previste dal presente protocollo. La mancata apposizione della fascetta inamovibile costituisce infrazione grave alla normativa e l'atto di trasferimento del capo viene interpretato come sottrazione indebita di patrimonio pubblico senza autorizzazione.
  17. I capi abbattuti dovranno essere portati in visione al Responsabile di Distretto o in assenza/indisponibilità di quest'ultimo al Vice-Responsabile che sottoscrive insieme al Coadiutore la relativa scheda di abbattimento. In caso di controllo del capo abbattuto da parte del Vice-Responsabile, quest'ultimo è comunque tenuto a comunicare l'accadimento al Responsabile entro le 24 ore successive all'abbattimento.
  18. L'eviscerazione degli animali abbattuti sarà a carico del Coadiutore; non è consentita l'eviscerazione sul campo. Il luogo di eviscerazione dovrà essere comunicato al Responsabile di Distretto.
  19. Alle fasi di eviscerazione saranno presenti, qualora disponibili, tecnici, personale sanitario incaricato o altri coadiutori indicati dall'Ente, al fine di garantire la corretta esecuzione delle operazioni di eviscerazione, di rilievo delle misure biometriche e della raccolta dei campioni biologici previsti.
  20. Il Coadiutore che ha effettuato l'abbattimento è tenuto in ogni caso alla registrazione dei dati biometrici sulla scheda di abbattimento. La stessa deve essere compilata in ogni parte e particolare attenzione deve essere prestata nel rilevamento dello stato di fertilità delle femmine.
  21. Su ogni capo abbattuto devono essere raccolti i campioni biologici previsti ai sensi di legge e secondo quanto previsto dal Protocollo per il monitoraggio dei capi abbattuti.
  22. Le fascette inamovibili utilizzate e non devono essere restituite all'Ufficio Vigilanza del Parco secondo le specifiche istruzioni annualmente impartite dall'Ente.

#### **Art. 16 bis – Allestimento dei siti di appostamento**

1. Le altane, allestite in corrispondenza dei siti di appostamento, sono di proprietà dell'Ente Parco.
2. L'Ente individua ed avvala, ai fini dei criteri di sicurezza, la localizzazione dei siti di appostamento, nonché il numero di appostamenti funzionali per ogni Distretto di gestione;
3. L'ubicazione dei siti è riportata in cartografia allegata al presente protocollo e viene aggiornata annualmente in sede di approvazione/adeguamento del PAI (Piano Annuale degli Interventi).
4. L'Ente richiede le necessarie autorizzazioni all'allestimento delle altane ed i permessi necessari all'occupazione temporanea dei terreni privati o pubblici su cui le strutture verranno posizionate.

5. L'utilizzo delle altane è consentito ai soggetti di cui all'art. 7, nel rispetto delle disposizioni del presente Protocollo, ai fini della attuazione delle azioni previste dai piani di controllo, ed al personale che svolge funzioni di vigilanza;
6. Ai "soggetti attuatori" di cui all'art. 7, è affidata la messa in opera e la manutenzione ordinaria delle strutture.
7. I siti sono segnalati con apposita tabella rilasciata dall'Ente Parco con gli estremi dell'autorizzazione e una numerazione progressiva identificativa dello stesso.

#### **Art. 17 - Norme di sicurezza e norme comportamentali specifiche durante le operazioni da appostamento fisso**

8. Per motivi di sicurezza è fatto obbligo ai coadiutori che operano da stazione fissa apporre prima dell'inizio dell'appostamento un cartello ad alta visibilità lungo la via di accesso alla stazione medesima. Il cartello va altresì rimosso al termine delle operazioni.
9. L'arma potrà essere estratta dalla custodia e caricata esclusivamente una volta raggiunto il punto di appostamento, e lo stesso non potrà essere abbandonato senza prima avere scaricato l'arma e riposto la stessa in custodia.
10. Il coadiutore non può allontanarsi dalla stazione fissa con l'arma carica in nessun caso, nemmeno se ritiene di aver ferito un animale.
11. Il tiro è eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
  - a. l'animale selezionato è completamente visibile, chiaramente distinguibile e fermo;
  - b. nell'eventualità che l'animale non venga colpito il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria.
12. La distanza massima di sparo è fissata in metri 100.
13. Nei pressi di ogni stazione fissa la distanza massima di sparo va obbligatoriamente segnalata sul campo in maniera chiara e visibile attraverso segni colorati preferibilmente su elementi fissi del territorio.
14. In particolare è vietato tirare:
  - a. in direzione di strade, sentieri, case, e crinali;
  - b. in situazioni atmosferiche (ad esempio nebbia) che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
  - c. a braccio libero.
15. I coadiutori dovranno essere riconoscibili, durante le operazioni tramite esposizione di apposito tesserino rilasciato dall'Ente Parco.
16. E' fatto obbligo ai partecipanti il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate. E' resa inoltre obbligatoria la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi, ai sensi della Legge n° 157/92. Il partecipante si assume ogni responsabilità delle proprie azioni, facendosi carico delle eventuali imprudenze, imperizie, o di eventuali danni arrecati nei confronti di cose, persone o animali, sollevando in ogni modo l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 18 – Azioni in caso di ferimento**

1. In caso di ferimento il coadiutore non deve allontanarsi dalla stazione fissa prima di 10 minuti dal momento del tiro.

2. Verificare i segni di caccia sul punto di sparo e in caso di sospetto ferimento verificare la presenza dell'animale entro un raggio di 100 metri dal punto; in caso di mancato rinvenimento dell'animale astenersi da ulteriori ricerche.
3. Segnalare immediatamente il ferimento al Responsabile di distretto o suo Vice.
4. Contattare il personale abilitato al recupero.
5. Il recupero viene effettuato da personale autorizzato accompagnato dal Coadiutore responsabile del ferimento eventualmente anch'esso armato con una delle tipologie di armi previste per la girata; è fatto obbligo al Coadiutore responsabile del ferimento o all'altro Coadiutore presente al momento dello sparo indicare personalmente al conduttore di cane da traccia il punto di sparo.
6. Durante le operazioni di recupero è obbligatoria la presenza degli organi di Vigilanza o in caso di non disponibilità del Responsabile del distretto o suo Vice.
7. Durante le operazioni di recupero tutti i soggetti coinvolti devono indossare indumenti ad alta visibilità (giubbotto di riconoscimento).
8. Il conduttore abilitato, in qualità di responsabile delle operazioni di recupero, qualora sussista la certezza sul campo del ferimento (evidenti tracce di sangue, organi interni ecc...), può disporre il Coadiutore armato responsabile del ferimento in posizione strategica rispetto all'ipotetica via di fuga del capo ferito, indicando allo stesso il settore di sparo.
9. Il Coadiutore armato non può in nessun caso spostarsi dalla posizione indicatogli senza il consenso del conduttore o sparare in direzioni diverse da quelle assegnategli.
10. In caso di abbattimento di un cinghiale che non risulti a posteriori quello interessato dal ferimento o portatore di ferita non invalidante non sussistono penalità.
11. L'animale ritrovato segue comunque la prassi di cui all'art. 16.
12. Delle operazioni il responsabile del recupero abilitato redige apposito verbale.

#### **Art. 19 - Modalità e tecniche per la girata**

1. Verrà attuata esclusivamente dai coadiutori di controllo selettivo abilitati dall'Ente Parco.
2. I coadiutori agiranno con un numero di poste di minimo 4 e massimo 12; e con un numero massimo di 1 cane limiere e rispettivo conduttore.
3. L'esercizio alla posta potrà essere svolto da tutti i coadiutori abilitati.
4. L'esercizio di conduttore di cane limiere potrà essere svolto da coloro in possesso di abilitazione riconosciuta dall'Ente Parco.
- 4.bis L'Ente riconosce l'equipollenza dell'abilitazione all'esercizio di conduttore di cane limiere conseguita esternamente previo apposito corso e superamento di prova finale.
5. I cani da impiegare nella girata dovranno essere in possesso della qualifica "brevetto cane limiere" riconosciuto E.N.C.I. I cani devono essere regolarmente iscritti all'anagrafe canina e conseguentemente tatuati o muniti di microchip. L'Ente declina qualsiasi responsabilità economica in merito al risarcimento di eventuali danni derivanti da ferimenti o uccisioni dei cani da parte di selvatici durante le attività di controllo selettivo.
6. E' facoltà dell'Ente autorizzare operazioni di girata, individuando un responsabile ed utilizzando coadiutori anche al di fuori dei rispettivi distretti di attribuzione.
7. Le operazioni di posizionamento delle poste, scovo e abbattimento degli animali possono avere inizio alle ore 07.00 e debbono terminare entro le 14.00.



8. La fase di tracciatura per l'individuazione delle aree di rimessa dei cinghiali deve avvenire senza il trasporto delle armi.
9. All'interno dell'area delimitata secondo quanto previsto all'art. 20 comma 1 possono essere effettuate più di una operazione di controllo in girata durante la stessa sessione, ma le stesse non possono avvenire in contemporanea e al di fuori degli orari previsti.
10. Alle operazioni sovrintende il personale di vigilanza; è comunque sempre obbligatoria la presenza del Responsabile di distretto o suo Vice.
11. L'organizzazione logistica della girata è di competenza del conduttore di cane limiere.
12. Il tiro potrà essere effettuato con arma a canna liscia con munizioni a palla, o con armi a canna rigata. Laddove possibile si consiglia l'utilizzo di munizionamento con palle monolitiche.
13. Delle operazioni viene redatto a cura del Responsabile di Distretto (o suo Vice) apposito Registro di girata e compilate al termine delle operazioni le schede biometriche relative ai capi abbattuti.
14. Ogni Coadiutore partecipante alle operazioni di girata è tenuto a registrare l'uscita nel proprio libretto personale delle uscite secondo le modalità prescritte al suo interno come già specificato all'articolo 16.
15. L'animale abbattuto durante la girata segue comunque la prassi di cui all'articolo 16.
16. Per il recupero di eventuali animali feriti si segue la prassi per le Azioni in caso di ferimento di cui all'art. 18.

#### **Art. 20 - Norme di sicurezza e norme comportamentali specifiche durante la girata**

1. L'area interessata dalla girata deve essere tabellata prima dell'inizio delle operazioni lungo le principali vie di accesso e lungo tutto il perimetro mediante tabelle ad alta visibilità fornite dall'Ente.
2. E' fatto obbligo a tutti i partecipanti indossare durante le operazioni apposito giubbotto di riconoscimento di cui alle disposizioni vigenti.
3. L'arma potrà essere estratta dalla custodia e caricata esclusivamente una volta raggiunto il punto di appostamento, e lo stesso non potrà essere abbandonato senza prima aver scaricato l'arma e riposto la stessa in custodia.
4. E' fatto obbligo ai partecipanti il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dovere di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate. E' resa inoltre obbligatoria la polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi, ai sensi della Legge n° 157/92. Il partecipante si assume ogni responsabilità delle proprie azioni, facendosi carico delle eventuali imprudenze, imperizie, o di eventuali danni arrecati nei confronti di cose, persone o animali, sollevando in ogni modo l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 21 - Destinazione dei capi abbattuti**

1. La normativa vigente prevede che i capi prelevati durante i piani di controllo sono di proprietà dell'Ente che ne può disporre nel modo che ritiene più opportuno. In attesa dell'adeguamento del locale centro di lavorazione della selvaggina ai sensi dell'applicazione dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 l'Ente ha deciso di destinare i capi esclusivamente per auto-consumo ai componenti dei Distretti che partecipano attivamente e nel rispetto delle prescrizioni alle operazioni di controllo.
2. Nel caso in cui l'Ente decida forme diverse di destinazione dei capi abbattuti, le modalità stabilite dall'Ente diventeranno norma ai sensi del presente protocollo.

## **Art. 22 - Vigilanza**

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente regolamento nonché sulle eventuali violazioni alla normativa vigente in materia di armi, attività venatoria ed aree protette spetta al personale di vigilanza dell'Ente ed a tutti gli altri organi competenti per legge.
2. Su richiesta di tutti gli organi di controllo i coadiutori impegnati nelle attività al presente protocollo sono tenuti a presentare i seguenti documenti:
  - a. porto d'armi in corso di validità;
  - b. licenza di caccia (e documenti annessi) in corso di validità;
  - c. tesserino rilasciato dall'Ente Parco;
  - d. eventuali schede, registri o libretto personale attestanti l'attività in corso.

## **Art. 23 - Infrazioni e sanzioni**

1. Le violazioni compiute nel corso degli interventi di controllo alla normativa vigente in materia di armi, attività venatoria e aree protette saranno punite con le sanzioni amministrative o penali stabilite dalle leggi che disciplinano tali materie.
2. Oltre a quanto disposto dal comma precedente, qualunque infrazione alle prescrizioni previste dal presente protocollo operativo può comportare la sospensione dai piani di controllo da 2 mesi fino a 5 anni a seconda della gravità, fino alla revoca dell'abilitazione stessa.
3. La perdita dei requisiti essenziali di cui al "Bando pubblico per l'iscrizione al corso di formazione ed aggiornamento sulla gestione del cinghiale" comporta la revoca dell'abilitazione.
4. La sospensione temporanea o la revoca dell'abilitazione è disposta dall'Ente Parco nei casi in cui gli addetti alla vigilanza, alla direzione ed al coordinamento dell'intervento accertino comportamenti commessi a titolo collettivo e/o individuale difformi dalle prescrizioni dettate dal presente protocollo.
5. Per le violazioni alle disposizioni del presente protocollo si applicano i seguenti provvedimenti:
  - a. Revoca individuale dell'abilitazione per chi cattura e/o abbatte specie diverse dal cinghiale (*Sus scrofa*), di cui all'art. 2 comma 1 e comma 4.
  - b. Revoca individuale dell'abilitazione per i coadiutori che operano in giornate di prelievo diverse da quelle stabilite dall'Ente ai sensi del calendario di abbattimento di cui all'art. 16 comma 3.
  - c. Revoca collettiva dell'abilitazione per entrambi i coadiutori che effettuano operazioni da appostamento fisso con più di 2 armi consentite al seguito di cui all'art. 16 comma 12.
  - d. Revoca individuale dell'abilitazione per il coadiutore che effettua operazioni da appostamento fisso singolarmente di cui all'art. 16 comma 12.
  - e. Sospensione collettiva dell'abilitazione per 3 mesi per tutti i coadiutori che effettuano operazioni da appostamento fisso in numero superiore a quello consentito di cui all'art. 16 comma 12.
  - f. Sospensione individuale per 6 mesi per chi abbatte più di 1 animale per ogni uscita da appostamento fisso di cui all'art. 16 comma 13.
  - g. Sospensione individuale per 6 mesi per chi non rispetta gli orari delle uscite da appostamento fisso di cui all'art. 16 comma 16.

- h. Revoca individuale dell'abilitazione per il coadiutore che non rispetta le disposizioni relative all'utilizzo di sorgenti luminose di cui all'art. 16 comma 17.
- i. Sospensione individuale per 1 anno per chi utilizza da appostamento fisso armi e proiettili diversi da quelli consentiti di cui all'art. 16 comma 18 o per chi utilizza durante la girata armi diverse da quelle previste di cui all'art. 19 comma 12.
- j. Sospensione individuale di 2 anni per il coadiutore che non riconsegna il libretto personale alla fine delle attività di cui all'art. 16 comma 8.
- k. Sospensione individuale per 6 mesi per il coadiutore che non ottempera agli obblighi relativi al libretto personale e/o non compila le apposite schede di cui all'art. 16; o per il recuperatore abilitato che non redige apposito verbale di cui all'art. 18 comma 12.
- l. Revoca individuale dell'abilitazione per il coadiutore che non ottempera alle disposizioni relative alla marcatura dei capi abbattuti di cui all'art. 16 comma 19.
- m. Sospensione individuale per 6 mesi per il coadiutore che non porta in visione i capi abbattuti al Responsabile di distretto o che procede all'eviscerazione sul luogo dell'abbattimento di cui rispettivamente all'art. 16 comma 20 e 21.
- n. Sospensione individuale per 3 mesi per il coadiutore che non ottempera al prelievo dei campioni biologici di cui all'art. 16 comma 24.
- o. Sospensione collettiva dell'abilitazione per 3 mesi per tutti i coadiutori coinvolti nelle operazioni da appostamento fisso che non provvedono all'apposizione e/o rimozione del cartello ad alta visibilità di cui all'art. 17 comma 1.
- p. Revoca individuale dell'abilitazione per il coadiutore che non rispetta le norme sull'utilizzo delle armi di cui all'art. 17 commi 2 e 3, e all'art. 20 comma 3.
- q. Sospensione individuale per 1 anno per il coadiutore che non rispetta le norme di sicurezza relative al tiro di cui all'art. 17 comma 4, comma 5 e comma 7.
- r. Sospensione individuale per 6 mesi per il coadiutore che non ottempera alle prescrizioni relative alle azioni in caso di ferimento di cui all'art. 18.
- s. Sospensione collettiva per 1 anno per tutti i coadiutori che non rispettano i numeri prescritti di partecipanti di cui all'art. 19 comma 2.
- t. Sospensione collettiva per 6 mesi per tutti i coadiutori che non rispettano gli orari delle operazioni di girata di cui all'art. 19 comma 7.
- u. Revoca individuale dell'abilitazione per il conduttore di cane limiere che opera armato durante le fasi di tracciatura di cui all'art. 19 comma 8.
- v. Sospensione collettiva dell'abilitazione per 3 mesi per tutti i coadiutori coinvolti nelle operazioni di girata che non provvedono alla tabellazione dell'area di cui all'art. 20 comma 1.
- w. Sospensione individuale per 3 mesi per chi non ottempera all'obbligo di indossare il giubbotto di riconoscimento durante la girata di cui all'art. 201 comma 2 o durante le operazioni di recupero di cui all'art. 18 comma 7.
- x. Per quanto non espressamente previsto, o in caso di condotta difforme dalle norme generali di comportamento, l'eventuale provvedimento disciplinare da applicare sarà stabilito dall'Ente.

6. L'Ente può disporre provvedimenti di revoca della nomina di Responsabili di distretto o Vice qualora gli incaricati non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 11 ed alle altre disposizioni di cui al presente protocollo.
7. In caso di recidiva i provvedimenti di cui al comma 5 del presente articolo sono raddoppiati.

#### **ALLEGATI**

- Registro girata
- Registro presenze
- Scheda biometrica di abbattimento
- Libretto personale
- Disciplinare per il prelievo selettivo del cinghiale attraverso il sistema delle catture